

LA RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO  
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  
E L'EFFICACIA DELLE SENTENZE  
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI

1. Nel codice di procedura civile del 1940 era inserito, nel libro IV, un titolo, il VII, dedicato all'efficacia delle sentenze straniere ed alla esecuzione di altri atti di autorità straniere, che conteneva norme di carattere sostanziale e processuale. Alcune, infatti, stabilivano a quali condizioni le sentenze straniere acquisivano efficacia nello Stato italiano, altre istituivano il procedimento di delibazione<sup>(1)</sup>.

Il sistema previsto nel 1940 era caratterizzato dal controllo necessario delle sentenze straniere, l'art. 796 c.p.c. sanciva che chi voleva far valere in Italia una sentenza straniera doveva proporre domanda mediante citazione alla Corte d'appello; la pronuncia sulla delibazione aveva pertanto carattere chiaramente costitutivo, e dunque non si limitava a conferire esecutività alla sentenza stessa<sup>(2)</sup>.

---

(1) Detto titolo VII è stato abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1995, n. 128, con decorrenza differita dapprima al 1° gennaio 1996 e successivamente, dopo un rinvio al 1° giugno 1996, al 1° ottobre 1996. Sul regime di efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, cfr., C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, III, V ed., Torino 1985, p. 375; per un raffronto con il nuovo sistema di efficacia cfr., A. SAGGIO, *Efficacia di sentenze e di atti stranieri*, in *Corr. giur.*, 1995, p. 1259.

(2) L'art. 796 c.p.c. attribuiva alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza doveva avere attuazione la competenza a decidere in unico grado sulla domanda di delibazione della sentenza straniera. Il procedimento si svolgeva nelle forme proprie del giudizio di appello; tuttavia vi era concordia nel ritenere che il processo di delibazione non avesse natura di giudizio di appello, cfr., Cass., 30 luglio 1984, n. 4550, in *Giust. civ.*, 1984, I, p. 3265, dove si ribadisce l'autonomia del giudizio di delibazione. Sulla delibazione in generale, cfr., G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954; M. CAPPELLETTI, *Il valore delle sentenze straniere in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 192; F. CARPI, *Le sentenze straniere nel diritto italiano*, Milano, 1968; G.

La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(3)</sup>, ha segnato un radicale cambiamento di indirizzo, seppur limitato ai rapporti tra Stati appartenenti alla Comunità Europea ed a determinate materie<sup>(4)</sup> introducendo il principio in base al quale le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento<sup>(5)</sup>; nel caso in cui il riconoscimento automatico sia contestato, la parte interessata all'efficacia della pronuncia straniera può far accertare, attraverso un procedimento avente natura puramente dichiarativa, la insussistenza dei motivi impeditivi sanciti dagli artt. 27 e 28 della Convenzione, rilevabili su eccezione della parte che si oppone al riconoscimento o anche d'ufficio. Si deve tuttavia

---

COSTANTINO, *Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili straniere nel « ius commune » italiano*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1993, p. 833.

(3) Nei rapporti tra gli Stati della C.E.E. la Convenzione di Bruxelles del 1968 — resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1973 ai sensi dell'art. 62 — ha quasi integralmente sostituito il sistema delibativo interno. La Convenzione è stata nel tempo emendata a seguito delle nuove adesioni alla C.E.E.; il testo attuale è riportato in G.U.C.E., n. C 189/02 del 28 luglio 1990. Si deve ricordare inoltre, che il 16 settembre 1988 è stata firmata a Lugano una Convenzione sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze tra i paesi membri della C.E.E. e gli Stati facenti parte dell'associazione europea del libero scambio, che riproduce sostanzialmente, il contenuto della Convenzione di Bruxelles del 1968 (stipulata tra Belgio, Repubblica Federale di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi), tenendo conto sia delle sentenze interpretative pronunciate dalla Corte di giustizia della Comunità Europea nel corso di più di dieci anni, sia delle modifiche introdotte con la Convenzione di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito firmata il 9 ottobre 1978 e di quelle più limitate apportate dalla Convenzione di adesione della Grecia del 25 ottobre 1982.

(4) La disciplina del titolo III della Convenzione si applica alle decisioni in uno Stato contraente in materia civile e commerciale; l'art. 1 espressamente esclude dalla sfera di applicazione della Convenzione di Bruxelles la materia doganale, fiscale ed amministrativa, dello stato e della capacità delle persone fisiche, del regime patrimoniale dei coniugi, dei testamenti e delle successioni, dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali, della sicurezza sociale e dell'arbitrato.

(5) Il termine « decisione » presuppone che la pronuncia oggetto di riconoscimento sia resa da un organo giurisdizionale; inoltre, la Corte di Giustizia europea ha ulteriormente delimitato l'ambito di applicazione della Convenzione escludendo l'utilizzazione della disciplina in esame per i provvedimenti adottati *inaudita altera parte*, cfr., Corte di Giustizia C.E., 21 maggio 1980, in *Foro it.*, 1980, IV, p. 365, la quale ha tuttavia ammesso la riconoscibilità all'estero di provvedimenti cautelari purché esecutivi nel paese d'origine.

notare che nella Convenzione di Bruxelles questo principio, valido per il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali, non si estende alla loro esecuzione, poiché nell'art. 31 si prevede che l'esecuzione non può iniziarsi se, nello Stato in cui deve aver luogo, l'organo giurisdizionale competente non ha previamente disposto, su richiesta di parte, l'apposizione della formula esecutiva.

Il principio del riconoscimento *ex lege* dei provvedimenti giurisdizionali stranieri e la distinzione tra riconoscimento ed esecutività, appaiono accolti nella legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Detta riforma eleva a principio generale il riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, principio che pertanto trova applicazione anche nei confronti di provvedimenti resi da autorità giudiziarie di Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles.

L'art. 64 della legge di riforma, infatti, sancisce la regola in forza della quale la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento; la sentenza straniera è, dunque, già di per sé riconosciuta dall'ordinamento italiano purché siano soddisfatte determinate condizioni<sup>(6)</sup>, le quali si presentano solo parzialmente conformi sia a quelle già elencate nell'abrogato art. 796 c.p.c., sia a quelle elencate nell'art. 27 della Convenzione di Bruxelles.

Specificamente per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere è necessario che il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (non si tratta dunque di verificare la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice straniero in base alla legge straniera ma, di accertare che il giudice straniero abbia pronunciato in base a criteri che, secondo la legislazione italiana, avrebbero determinato in casi analoghi la giurisdizione del giudice italiano)<sup>(7)</sup>; che l'atto introduttivo del giudizio sia stato por-

---

(6) L'accertamento in sede giurisdizionale della sussistenza delle condizioni di riconoscimento è meramente eventuale; la sua necessità è infatti limitata alle ipotesi in cui alla sentenza sia negata ottemperanza, il riconoscimento sia contestato ovvero sia necessario procedere ad esecuzione forzata. Osserva A. SAGGIO, *Efficacia di sentenze*, cit., p. 1260, che in questo modo si torna nelle linee generali al regime previsto dal c.p.c. del 1865.

(7) La norma riproduce sostanzialmente l'art. 797, comma 1, n. 1, c.p.c. Il riferimento è alla giurisdizione c.d. internazionale del giudice italiano, ossia alla capacità del giudice italiano di conoscere una controversia avente elementi di estraneità rispetto al

tato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo (*lex fori*), e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa; è necessario, inoltre, che le parti si siano costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia sia stata dichiarata in conformità a tale legge<sup>(8)</sup>; che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato (condizione questa che rappresenta un vistoso distacco dalla normativa previgente che non richiedeva, ai fini del rifiuto del riconoscimento, il passaggio in giudicato della sentenza contrastante con l'accertamento straniero); che non penda un processo davanti al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero<sup>(9)</sup>; ed infine, requisito ulteriore, che le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico<sup>(10)</sup>. A tal riguardo, non rileva la regola di diritto estero applicata dal giudice straniero, ma i possibili effetti che derivano dal riconoscimento della sentenza straniera e la loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento interno.

---

nostro ordinamento. A tale proposito, la legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato ha sostanzialmente modificato la disciplina previgente attraverso l'adozione del criterio del domicilio e degli altri criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles e sancendo la definitiva ed espressa abrogazione dell'art. 2 c.p.c. in favore della derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana.

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 c.p.c., si deve ritenere superato quell'orientamento giurisprudenziale che individuava nella norma citata un limite insuperabile al riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere in materia di giudizi matrimoniali tra italiani, cfr., Cass., 25 maggio 1984, n. 3220, in *Foro it.*, 1984, I, 2180.

(8) La norma riproduce pedissequamente l'art. 797, comma 1, n. 3. Da notare che ogni riferimento in tal senso è assente nella Convenzione di Bruxelles.

(9) Si pone fine in tal modo ad una grave distorsione scaturita dall'applicazione della disciplina previgente, in base alla quale era sufficiente a paralizzare la delibazione della sentenza straniera, l'aver istaurato davanti al giudice italiano, prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, un identico giudizio.

(10) Il limite dell'ordine pubblico non è riferito alla sentenza in sé, ma alle conseguenze del suo riconoscimento; sul concetto di ordine pubblico, cfr., Cass., 7 maggio 1976, n. 1593, in *Foro it.*, 1976, I, 2408; Cass., 21 luglio 1981, n. 4686, in *Foro it.*, 1983, I, 771. Il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni della pronuncia straniera deve essere accertato con riferimento alle leggi vigenti in Italia non già al momento dell'emanazione o del passaggio in giudicato della sentenza, bensì al momento del riconoscimento.

La legge prevede inoltre sia l'ipotesi in cui sia rifiutata l'ottemperanza, sia quella in cui sia contestata l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera. In tali ipotesi in cui bisogna procedere ad esecuzione forzata è necessario chiedere un provvedimento *ad hoc* che, secondo i casi, avrà la funzione di permettere l'attuazione del provvedimento straniero, di risolvere le contestazioni sul suo riconoscimento e di conferirgli quell'esecutività che, a differenza del riconoscimento, non gli deriva *ex lege*.

Tale modificato sistema riverbera i suoi effetti anche sulle sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici.

2. È questo un problema che coinvolge invero la più ampia tematica della rilevanza degli ordinamenti confessionali nel diritto dello Stato. Il collegamento istituito dall'ordinamento giuridico dello Stato con gli ordinamenti confessionali può, come noto, importare la rilevanza nel diritto statale di atti autoritativi compiuti nell'ambito di essi. Si tratta di atti normativi, di atti amministrativi o di atti giurisdizionali.

L'espressione di giurisdizione ecclesiastica ha un significato diverso da quello che essa ha nell'ordinamento canonico. Infatti, nel diritto della Chiesa, l'espressione di potestà di giurisdizione indica il potere di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa, invece, quando si parla della rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nel diritto dello Stato, l'espressione si riferisce agli effetti prodotti in tale ordinamento dai provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica nella soluzione di controversie, ossia alla rilevanza nel diritto dello Stato di provvedimenti emanati da detta autorità nell'esercizio del potere giudiziario e con le modalità proprie degli atti giudiziari<sup>(11)</sup>.

Con l'Accordo del 1984 lo Stato ha riconosciuto effetti giuridici alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici riguardanti la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile; ha, altresì, riconosciuto la giurisdizione degli appositi organi di composizione nominati dall'autorità ecclesiastica per risolvere le controversie tra sacerdoti e gli istituti per il sostentamento del clero in materia di assegni; inoltre, l'art. 23 cpv. del Trattato del 1929, ancora oggi in

---

(11) F. FINOCCHIARO, *Giurisdizione dello Stato e giurisdizione ecclesiastica nell'esperienza giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 969.

vigore, ha riconosciuto la rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari presi dall'autorità ecclesiastica nei confronti di ecclesiastici e religiosi<sup>(12)</sup>.

Già prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non sono mancate opinioni contrastanti in merito all'efficacia dei provvedimenti ecclesiastici nel diritto dello Stato. Se, infatti, norme esplicite regolavano l'efficacia della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento giuridico italiano in materia matrimoniale, non così era riguardo gli effetti degli atti giurisdizionali della Chiesa emanati in altre materie.

Riguardo alle sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti, l'art. 8 dell'Accordo del 1984 prevede che il procedimento per riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità agli effetti civili si svolga davanti alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico. Tale procedimento ha luogo su domanda delle parti o di una di esse, e si propone con atto di citazione o con ricorso a seconda che le parti siano o meno concordi sul riconoscimento dell'efficacia civile della sentenza. Presupposto processuale della domanda è che la sentenza delibanda sia esecutiva, cioè confermata in appello o da un decreto o da un'ulteriore sentenza, secondo le norme di diritto canonico.

La Corte d'appello, dunque, deve accertare l'esistenza e l'autenticità dei provvedimenti ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e del decreto della Segnatura Apostolica, attestante l'esecutorietà della sentenza; deve, inoltre, accertare, che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto; che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa; che alle parti sia stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano<sup>(13)</sup>; che ricorrano, infine, le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere<sup>(14)</sup>.

---

<sup>(12)</sup> Per un'analisi più articolata in merito alla rilevanza nell'ordinamento statale degli atti compiuti nella Chiesa, cfr., F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, IV ed., 1995, p. 87.

<sup>(13)</sup> Tale disposizione è stata introdotta, nel procedimento di delibazione, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982, ed è stata confermata dall'Accordo del 1984.

<sup>(14)</sup> Per un esame più puntuale, cfr. F. FINOCCHIARO, *Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: inerzia del legislatore e supplen-*

C'è, dunque, il riconoscimento in Italia di un atto giurisdizionale dei tribunali ecclesiastici ma, in tal caso, si richiede un previo controllo dell'autorità giudiziaria italiana.

Al riconoscimento automatico<sup>(15)</sup> di tali atti giurisdizionali sotto il vigore del Concordato del 1929, dopo l'intervento, nel 1982, della Corte Costituzionale<sup>(16)</sup> e l'Accordo del 1984, si è sostituito il procedimento di delibazione, necessario per rendere efficace, in Italia, gli atti delle autorità giurisdizionali straniere. Si assiste, così, in tale materia, ad un ridimensionamento in tema di efficacia di atti giurisdizionali ecclesiastici. Un esempio di tale evoluzione può rinvenirsi nelle ultime decisioni della Corte di Cassazione in tema di « matrimonio concordatario »<sup>(17)</sup>.

Anche in materia di sostentamento del clero, non pochi problemi sono derivati in merito alla rilevanza nello Stato delle decisioni dell'autorità ecclesiastica. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che, in base all'art. 34 della legge del 1985 n. 222, non è richiesto, per le decisioni dell'autorità giudiziaria in materia di sostentamento del clero, il procedimento di delibazione<sup>(18)</sup>. In tale caso, l'atto giurisdizionale ecclesiastico è automaticamente efficace nel nostro ordinamento.

Tale posizione, del supremo organo giurisdizionale, se per alcuni aspetti convince, per altri lascia qualche dubbio. Convince se si enfatizza il dato normativo che ha riconosciuto per implicito anche la competenza dell'autorità giudiziaria canonica in materia, non convince, se si pensa che il riconoscimento non necessariamente deve

---

za giurisprudenziale, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1141; F. CIPRIANI, *Sul procedimento per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Foro it.*, 1990, I, p. 247.

<sup>(15)</sup> Sotto il Concordato del 1929, le sentenze di nullità matrimoniali non richiedevano alcun particolare procedimento per divenire efficaci nel nostro ordinamento, la Corte d'appello si limitava ad accertare, in camera di consiglio, la sola regolarità formale, la presenza dei necessari decreti richiesti per l'esecutività anche nel nostro ordinamento.

<sup>(16)</sup> Con tale sentenza i giudici della Consulta hanno statuito che per l'efficacia in Italia di una sentenza di nullità matrimoniale canonica fosse necessario un giudizio di delibazione, cioè un controllo per verificare la presenza dei requisiti previsti e richiesti anche per l'efficacia in Italia delle sentenze straniere.

<sup>(17)</sup> L. LACROCE, *Quale giurisdizione per lo Stato sul «matrimonio concordatario»?*, in *Giust. civ.*, 1994, p. 1990.

<sup>(18)</sup> Cass., sez. un. civ., 28 agosto 1990, n. 8870, in *Dir. eccl.*, 1990, II, p. 253; P. SASSI, *Diritto del sacerdote al sostentamento, ricordi e tutela giurisdizionale dello Stato*, in *Foro it.*, 1991, I, p. 1837.

escludere allo Stato italiano il potere di controllo sul giudicato canonico, soprattutto se si considera che tale controllo è volto a verificare particolari aspetti di tutela dei cittadini, a volte, di rilevanza, anche, costituzionale<sup>(19)</sup>.

Certamente lascia qualche dubbio il ragionamento della Corte che esclude il procedimento di delibazione poiché, nella materia *de qua* non c'è giurisdizione esclusiva; secondo la Corte, infatti, il procedimento di delibazione è ammesso solo per immettere nell'ordinamento dello Stato pronunce rese in sede di giurisdizione esclusiva, al fine di verificare se tali pronunce siano rispettose dei principi supremi della Costituzione e dell'ordine pubblico.

Solo se c'è giurisdizione esclusiva è necessario il procedimento di delibazione. Ed allora, secondo la Corte, in tale materia, sarebbe da escludere un procedimento di controllo statale per l'efficacia dell'atto giurisdizionale ecclesiastico.

Altro particolare esempio di atto giurisdizionale ecclesiastico efficace nel nostro ordinamento è dato dall'art. 23 cpv. del Trattato del 1929, oggi, ancora in vigore. L'interpretazione di tale norma è stata oggetto di un lungo dibattito. Esso prevede che abbiano efficacia in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari<sup>(20)</sup>.

Per alcuni autori<sup>(21)</sup>, l'art. 23 cpv. del Trattato non ha mutato la situazione precedente, quale la dottrina dominante riteneva fosse posta dall'art. 17 della legge delle guarentigie, se non nel senso che l'art. 23 cpv. del Trattato ha tolto al giudice civile avanti al quale si faccia valere una delle sentenze ecclesiastiche in esso contemplate, il potere di esaminare la legittimità della sentenza e di negarle efficacia nell'ordinamento italiano, perché in contrasto con le leggi statali e l'ordine pubblico o perché lesive dei diritti dei privati. Altri, invece, hanno affermato che con l'art. 23 si è avuto un riconoscimento

---

<sup>(19)</sup> G. LO CASTRO, *Problemi attinenti alle controversie sul sostentamento del clero in Italia*, in *Dir. eccl.*, 1993, I, p. 782.

<sup>(20)</sup> C. CARDIA, *Rilevanza civile delle sentenze ecclesiastiche e dei provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23 del Trattato lateranense*, in *Studi per la revisione del Concordato*, Padova 1970, p. 315.

<sup>(21)</sup> A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1961, p. 23; M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Padova, 1939, p. 296.



limitato alla materia contemplata in tale norma, della giurisdizione ecclesiastica come vera e propria giurisdizione, di efficacia pari a quella statale<sup>(22)</sup>.

Forse, però, la tesi più convincente è quella di chi<sup>(23)</sup> sostiene che con l'art. 23 cpv. del Trattato si ha il riconoscimento della regolamentazione anche concreta che, del rapporto, compreso nell'autonomia della Chiesa, ha compiuto l'autorità ecclesiastica. L'autorità civile riconosce efficacia all'atto ecclesiastico, in quanto lo presuppone, come regolatore del rapporto canonico influente nell'ordinamento statale. Le sentenze di cui all'art. 23 del Trattato possono ottenere i loro effetti nell'ordinamento italiano senza che si debba instaurare a questo fine un regolare giudizio. Non è quindi necessario che queste sentenze siano rese esecutive attraverso atti giurisdizionali statali, ma hanno piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, con la semplice comunicazione ufficiale alle autorità civili. Peraltro, con riferimento all'interpretazione dell'art. 23 cpv. del Trattato il legislatore è intervenuto in sede di accordi con la Santa Sede fissando il principio, a cui la Chiesa cattolica ha aderito, che il riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche non deve pregiudicare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini.

Dunque, anche in tale materia, sembra doversi escludere, per l'efficacia, in Italia, di tali atti, il procedimento di delibazione.

Si comprende, allora, come il vero problema, oggi, sia rappresentato dalle sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti.

3. L'interrogativo che si pone attiene alla applicabilità, per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, della nuova disciplina riguardante, più specificamente, la materia della delibazione delle sentenze e atti stranieri. Si tratta, in particolare, di capire quale rapporto intercorre tra la normativa concordataria e tale legge, ovvero se possa ritenersi operante, anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, nonostante il richiamo dell'Accordo del 1984 alla disciplina prevista dal codice di procedura civile, il riconoscimento auto-

---

(22) E. PIGA, *La giurisdizione su chierici e religiosi in materia spirituale e disciplinare*, in *Dir. eccl.*, 1932, p. 566.

(23) O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, II ed., a cura di M.G. Dente, Milano, 1970, p. 393.

matico delle sentenze straniere, così come introdotto dagli artt. 64 e segg. della riforma. La questione si presenta particolarmente complessa.

Bisogna, innanzitutto, interrogarsi sulla natura giuridica dell'Accordo del 1984. Tale problema coinvolge l'annosa questione della natura giuridica dei concordati<sup>(24)</sup>.

Per lungo tempo, tale problematica è stata oggetto di riflessione da parte della dottrina civilistica e canonistica del XII secolo, oggi, il problema deve essere affrontato alla luce dell'attuale normazione ed elaborazione dottrinale.

Secondo l'ordinamento canonico i concordati sono atti di competenza della Santa Sede (can. 333 c.j.c.), soggetto di diritto internazionale, dunque, è nell'ordinamento internazionale che si svolgono i rapporti concordatari. Mentre, per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, l'art. 7 della Costituzione, affermando che la Chiesa è sovrana ed indipendentemente dallo Stato, altro non vuol significare che esiste un settore di materie nel quale Stato e Chiesa operano su un piano paritario, su un ordinamento che non è, né quello canonico né quello statale, ma si tratta di un ordinamento esterno. Ora, tale ordinamento, per ovvie conclusioni, quando per la Chiesa agisce la Santa Sede, non può che essere quello internazionale. Ricordiamo che l'ordinamento internazionale non è costituito soltanto da una comunità di Stati, ma ricomprende anche organismi non statali e, fra questi, la Santa Sede.

Se allora l'Accordo di Villa Madama con la Chiesa cattolica, è un atto di natura internazionalistica, certamente atto particolare, in quanto fonte di diritto per i soli soggetti contraenti, Italia e Santa Sede, non può non trovare applicazione, per tale accordo, l'art. 2 della legge di riforma del diritto internazionale privato. Tale disposizione esclude, infatti, l'applicazione delle nuove norme di diritto internazionale privato alle convenzioni già in vigore per l'Italia.

Un altro problema, però, si pone.

L'Accordo del 1984 richiama, in materia di delibazione, gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, che oggi con l'entrata in vigore della riforma di diritto internazionale privato, sono stati abro-

---

(24) P.A. d'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico*, Parte generale, II ed., Milano, 1978, p. 185.

gati. Sussiste, così, un rinvio a norme ormai abrogate, non più in vigore.

Tale difficoltà può, tuttavia, essere superata se si definisce il tipo di rinvio<sup>(25)</sup> che si presenta nella nostra ipotesi. Sappiamo che secondo la dottrina tradizionale, il collegamento fra ordinamenti giuridici è attuato con le modalità del rinvio recettizio, del rinvio formale e del presupposto in senso tecnico<sup>(26)</sup>.

Ma, nel caso in esame, il rinvio operato nell'art. 8.2 dell'Accordo agli artt. 796, 797 del c.p.c., in tema di delibazione, è un rinvio materiale, un rinvio fatto a norme del proprio ordinamento. Nulla esclude, infatti che lo Stato italiano possa pervenire ad un accordo con altro ordinamento e, per disciplinare una materia comune, rimandare a norme proprie.

Se si accetta ciò, avremo che l'intervenuta abrogazione delle disposizioni richiamate non è di ostacolo alla perdurante applicazione delle medesime in virtù delle norme richiamanti.

Si consideri, infatti, che attraverso il rinvio materiale la norma richiamante fa proprio il contenuto della disposizione richiamata, la quale ben può continuare ad avere una apparente applicazione *ultra vires*, mentre in realtà si tratta della mera applicazione della norma richiamante che ne ha fatto proprio il contenuto, e opera indipendentemente dalle sorti della norma richiamata, che, con l'implicito inserimento della propria formula all'interno della disposizione di rinvio, ha esaurito il proprio compito.

Del resto, il difetto di una pronuncia giurisdizionale statale, oltre a violare la lettera della legislazione pattizia, determinerebbe concrete difficoltà per quanto concerne l'individuazione del titolo per l'annotazione della nullità matrimoniale nei registri dello stato civile e, nello stesso tempo vanificherebbe tutti gli sforzi compiuti durante il processo di revisione concordataria per giungere ad una disciplina volta proprio a scongiurare l'efficacia automatica delle sentenze canoniche nell'ordinamento statale, come, del resto, avveniva in epoca precedente.

Infatti, sostenere l'applicazione per le sentenze di nullità matrimoniale, degli artt. 64 e 67 della legge n. 218 del 1995 vorrebbe dire tornare al regime del 1929, previo alla sentenza della Corte Costituzionale

---

(25) F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 85.

(26) L. DE LUCA, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano*, Padova, 1943, p. 32.

n. 18 del 1982; il procedimento deliberatorio sarebbe « automatico », poiché le sentenze canoniche potrebbero essere efficaci nel nostro ordinamento per il solo fatto della loro pronuncia. Solo in seguito a mancata ottemperanza o contestazione si addiverrebbe ad una procedura giurisdizionale di accertamento delle condizioni di delibabilità<sup>(27)</sup>.

Un fenomeno simile si è peraltro verificato dopo l'entrata in vigore del codice civile italiano del 1942. Infatti, il nuovo codice ha abrogato il codice civile del Regno d'Italia del 1865 ma questo ha continuato ad avere efficacia nello Stato Città del Vaticano, come legge organica di regolamentazione dei rapporti intersoggettivi, a norma della legge, sulle fonti del diritto della Città Stato Vaticano, del 7 giugno 1929, n. II<sup>(28)</sup> che richiama all'art. 11 proprio il codice civile italiano del 1865<sup>(29)</sup>.

Sulla base delle argomentazioni sopra accennate sembra preferibile l'interpretazione che esclude nella materia concordataria l'operatività della disciplina introdotta dalla legge 218 del 1995 e ritiene, invece, ancora applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile agli artt. 796 e 797<sup>(30)</sup>.

Attendiamo, ora, che il problema possa essere presto approfondito, nelle sedi opportune, dagli operatori del diritto, le cui riflessioni, potrebbero costituire il supporto di future attività legislative, a garanzia del principio di unità del sistema giuridico che, oggi più che mai, corre continuamente il rischio di non essere opportunamente coerente con se stesso.

In conclusione, possiamo dire che se tale ragionamento prevale con riferimento alla materia matrimoniale, non sembra sussistere alcun ostacolo, per estendere tale soluzione anche agli altri atti giurisdizionali della Chiesa, per i quali sia espressamente prevista, in particolari convenzioni, l'efficacia di essi, sulla base di determinati presupposti, nel nostro ordinamento.

LUIGI LACROCE

---

<sup>(27)</sup> A. BETTETINI, *Sulla declaratoria di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità del vincolo*, in *Dir. eccl.*, 1995, p. 494.

<sup>(28)</sup> AAS Suppl. 1 (1929), n. 1, 8 giugno 1929, p. 5.

<sup>(29)</sup> W. SCHULZ, *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, vol. 1, Roma 1981, p. 40.

<sup>(30)</sup> L. LACROCE, *Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di « delibazione » delle sentenze ecclesiastiche. (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione)*, in *Giust. civ.*, 1996, p. 1127.